

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20.**

**Disposizioni in materia di riordino fondiario.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

Art. 1  
(*Oggetto e finalità*)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'articolo 2, comma primo, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), promuove una gestione sostenibile del proprio territorio agricolo attraverso lo strumento del riordino fondiario, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricole e ambientali dell'Unione europea.
2. Il riordino fondiario consiste nel riassetto catastale, nell'accorpamento delle proprietà frammentate e polverizzate, nell'arrotondamento delle superfici dei fondi, nell'eventuale rettificazione dei confini e, ove necessario, nella eventuale realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali e di miglioramento fondiario ed è finalizzato:
  - a) a una razionale utilizzazione del territorio montano, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;
  - b) al mantenimento e al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio;
  - c) allo sviluppo di attività economiche e al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;
  - d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico e, più in generale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano.

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012,**

**portant dispositions en matière de réorganisation foncière.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>  
(*Objet et finalité*)

1. Dans l'exercice du pouvoir législatif visé à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et en harmonie avec les orientations des politiques agricoles et environnementales de l'Union européenne, la Région autonome Vallée d'Aoste favorise, par la présente loi, l'essor d'une gestion durable de son territoire agricole au moyen de la réorganisation foncière.
2. La réorganisation foncière consiste dans le remaniement cadastral, dans le regroupement des propriétés fragmentées et dispersées, dans l'agrandissement des parcelles, dans l'éventuelle modification des limites des parcelles et dans la réalisation des travaux d'infrastructure et d'amélioration foncière nécessaires. Par ailleurs, elle a pour finalité :
  - a) Une utilisation rationnelle du territoire de montagne, pour lutter contre la fragmentation et la pulvérisation foncières;
  - b) Le maintien et à la consolidation du tissu social, ce qui est vital dans les zones rurales, pour lutter contre l'abandon du territoire;
  - c) Le développement des activités économiques ainsi que le maintien des emplois existants et la création de nouveaux emplois, et ce, pour garantir une meilleure exploitation du potentiel existant et favoriser l'installation des jeunes agriculteurs;
  - d) La prévention des risques de dégradation hydrogéologique et, plus en général, la sauvegarde et la valorisation de l'environnement de montagne.

3. Il procedimento di riordino fondiario si articola nelle seguenti fasi:
  - a) elaborazione di uno studio preliminare della ricomposizione fondiaria;
  - b) redazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario;
  - c) predisposizione del piano di riordino fondiario.
4. Il piano di riordino fondiario si compone del piano di ricomposizione fondiaria, recante la predisposizione particellare del nuovo assetto catastale, ai fini del trasferimento delle proprietà, e della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario.

Art. 2  
*(Soggetti promotori ed esecutori)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione individua i Consorzi di miglioramento fondiario istituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e disciplinati dalla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario), di seguito denominati Consorzi, quali soggetti promotori ed esecutori dei riordini fondiari.
2. Nell'ambito del procedimento di riordino fondiario, i Consorzi provvedono a premunirsi di tutti i pareri, le concessioni, i permessi, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Art. 3  
*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica a tutti i fondi agricoli situati nel territorio regionale ricompresi nei perimetri dei Consorzi.
2. Il comprensorio del riordino fondiario deve essere composto da terreni agricoli situati in zone di tipo E, così come risultanti dal piano regolatore generale comunale (PRG) in vigore al momento della presentazione della proposta di cui all'articolo 5, comma 2.
3. La dimensione del comprensorio, per superficie inclusa e per numero di proprietari interessati, deve essere idonea al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, comunque, compresa tra 5 e 50 ettari.
4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18 è definita, in relazione alle diverse tipologie di terreni, la minima unità particellare, quale estensione minima attribuibile ai fondi all'esito del riordino fondiario.

3. La procédure de réorganisation foncière comprend les phases suivantes:
  - a) Élaboration d'une étude préliminaire du remembrement foncier;
  - b) Rédaction de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière;
  - c) Préparation du plan de réorganisation foncière.
4. Le plan de réorganisation foncière se compose du plan de remembrement foncier, indiquant les parcelles de la nouvelle organisation cadastrale aux fins du transfert des propriétés, et du projet définitif et d'exécution des travaux d'amélioration foncière.

Art. 2  
*(Promoteurs et exécuteurs)*

1. Aux fins visées à l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi, la Région établit que les promoteurs et les exécuteurs des réorganisations foncières sont les consortiums d'amélioration foncière institués au sens du décret du roi n° 215 du 13 février 1933 (Nouvelles dispositions en matière d'assainissement intégral) et réglementés par la loi régionale n° 3 du 8 janvier 2001 (Dispositions en matière d'organisation des consortiums d'amélioration foncière), ci-après dénommés « consortiums ».
2. Dans le cadre de la procédure de réorganisation foncière, les consortiums doivent obtenir les avis, concessions, permis, autorisations, licences, visas et agréments, quelle que soit leur dénomination, requis par la législation en vigueur.

Art. 3  
*(Champ d'application)*

1. La présente loi s'applique à tous les fonds agricoles situés sur le territoire régional et compris dans les périmètres des consortiums.
2. Les opérations de réorganisation foncière doivent concerner des terrains agricoles situés dans des zones du type E au sens du plan régulateur général communal (PRG) en vigueur au moment de la présentation de la proposition visée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.
3. Le périmètre intéressé doit être approprié aux fins visées au premier alinéa de la présente loi, de par sa surface et de par le nombre de propriétaires concernés. En tout état de cause, il doit être compris entre 5 et 50 hectares.
4. L'unité parcellaire minimale, soit les dimensions minimales des parcelles à l'issue de la réorganisation foncière, est déterminée par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi, compte tenu des différents types de terrains.

Art. 4

*(Commissione tecnica di valutazione)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituita una commissione tecnica di valutazione, di seguito denominata Commissione, composta:
  - a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di riordini fondiari, di seguito denominata struttura competente;
  - b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio;
  - c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale;
  - d) da un rappresentante dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Valle d'Aosta che non abbia preso parte alle attività di progettazione del riordino fondiario da esaminare;
  - e) da un funzionario esperto nominato dall'Institut agricole régional;
  - f) dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune interessato.
2. La Commissione esprime pareri tecnici relativamente ad ogni fase del procedimento di riordino fondiario di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La Commissione è convocata e presieduta dal dirigente della struttura competente in materia di riordino fondiario. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno il 50 per cento dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della Commissione.
4. Su richiesta del presidente, alle sedute della Commissione può partecipare, con funzioni consultive, il presidente del Consorzio interessato.
5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 5

*(Avvio del procedimento)*

1. Il procedimento di riordino fondiario è avviato dal Consorzio interessato con la presentazione della proposta di cui al comma 2 alla struttura competente.
2. Al fine di avviare il procedimento, i Consorzi sono tenuti ad approvare in assemblea generale dei consorziati, con le modalità previste dai rispettivi statuti e la maggioranza indicata al comma 3, una proposta di riordino fondiario che deve contenere:
  - a) una relazione recante le motivazioni di interesse generale e gli obiettivi da raggiungere con il riordino fondiario, nonché l'individuazione dei vincoli esistenti e l'attestazione della coerenza del riordino fondiario con gli strumenti urbanistici vigenti;

Art. 4

*(Commission technique d'évaluation)*

1. Aux fins visées à la présente loi, une Commission technique d'évaluation, ci-après dénommée « Commission », est instituée, qui se compose comme suit :
  - a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de réorganisation foncière, ci-après dénommée « structure compétente »;
  - b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de patrimoine;
  - c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de planification territoriale;
  - d) Un représentant de l'Ordre des agronomes et des ingénieurs forestiers de la Vallée d'Aoste qui n'a pas participé à l'élaboration du projet de réorganisation foncière à examiner;
  - e) Un fonctionnaire, expert en la matière, nommé par l'Institut agricole régional;
  - f) Le responsable du bureau technique de la Commune intéressée.
2. La Commission exprime des avis techniques sur chacune des phases de la procédure de réorganisation foncière visées au troisième alinéa de l'art. 1er de la présente loi.
3. La Commission est convoquée et présidée par le dirigeant de la structure compétente en matière de réorganisation foncière. La Commission se réunit valablement lorsque 50 p. 100 au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des présents et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
4. Le président du consortium intéressé peut participer aux séances de la Commission, avec voix consultative, sur demande du président de celle-ci.
5. Les membres de la Commission participent à titre gratuit aux travaux de celle-ci.

Art. 5

*(Engagement de la procédure)*

1. La procédure de réorganisation foncière est engagée par le consortium intéressé lorsqu'il présente la proposition visée au deuxième alinéa du présent article à la structure compétente.
2. Aux fins de l'engagement de la procédure, les consortiums sont tenus de se réunir en assemblée générale pour approuver, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs et la majorité indiquée au troisième alinéa du présent article, une proposition de réorganisation foncière qui doit contenir :
  - a) Un rapport indiquant les motifs d'intérêt général et les objectifs à atteindre par la réorganisation foncière, ainsi que les servitudes existantes, et attestant que la réorganisation en cause est compatible avec les docu-

- b) la planimetria catastale relativa al perimetro dell'area oggetto del riordino fondiario;
  - c) un estratto planimetrico del PRG relativo al comprensorio e una documentazione fotografica, possibilmente aerea;
  - d) ogni ulteriore documento individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 18.
3. La proposta di cui al comma 2 deve essere approvata da tutti i consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono rappresentare il 100 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata.
  4. Con la proposta di cui al comma 2 il Consorzio si impegna a rispettare le scadenze procedurali di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11. Il mancato rispetto delle scadenze comporta la revoca degli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 66, commi 1, lettera a), e 2, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), e la restituzione da parte del Consorzio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di revoca, dell'ammontare dei medesimi maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione degli aiuti e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto.
  5. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

Art. 6  
(Approvazione della proposta)

1. La proposta di cui all'articolo 5, comma 2, è approvata con provvedimento del dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'interesse generale alla realizzazione del riordino fondiario.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 autorizza la redazione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria prevedendo la concessione degli aiuti per la redazione del medesimo ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della L.R. 32/2007.

Art. 7  
(Studio preliminare della ricomposizione fondiaria)

1. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria si compone dei seguenti elaborati:

- ments d'urbanisme en vigueur ;
- b) Le plan cadastral relatif au périmètre de réorganisation foncière ;
  - c) Un extrait cartographique du PRG relatif au périmètre concerné et une documentation photographique, si possible des vues aériennes ;
  - d) Tout autre document requis par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi.

3. La proposition évoquée au deuxième alinéa du présent article doit être approuvée par tous les membres du consortium qui possédant des terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière, qui doivent également représenter la totalité des propriétaires des terrains susdit.

4. Par la proposition évoquée au deuxième alinéa du présent article, le consortium s'engage à respecter les échéances procédurales visées aux art. 7, 8, 10 et 11 de la présente loi. Le non-respect de celles-ci entraîne le retrait des aides accordées au sens de la lettre a) du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'art. 66 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) et la restitution, par le consortium, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte de retrait y afférent, du montant des aides perçues majoré des intérêts relatifs à la période allant de la date du versement y afférent à la date de l'acte de retrait susdit, calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période pendant laquelle le consortium a bénéficié des aides en cause.

5. L'acte de retrait établit les éventuelles conditions d'échelonnement de la restitution des sommes indûment perçues, sans préjudice du fait que celles-ci doivent être restituées dans un délai maximum de vingt-quatre mois.

Art. 6  
(Approbation de la proposition)

1. La proposition évoquée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi est approuvée par acte du dirigeant compétent, sur la base des critères fixés par délibération du Gouvernement régional, compte tenu de l'intérêt général de la réalisation de la réorganisation foncière.
2. L'acte visé au premier alinéa du présent article autorise l'élaboration d'une étude préliminaire du remembrement foncier et prévoit l'octroi des aides y afférentes au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.

Art. 7  
(Étude préliminaire du remembrement foncier)

1. L'étude préliminaire du remembrement foncier se compose des documents suivants :

- a) analisi dello stato attuale dell'area interessata dal riordino fondiario, redatta su carta tecnica regionale, anche in formato digitale, recante:
    - 1) la descrizione dell'assetto della proprietà fondiaria;
    - 2) la descrizione degli usi in essere presso ciascun fondo, con l'indicazione delle colture in atto;
    - 3) l'estratto del PRG con l'indicazione di tutti i vincoli insistenti sui fondi inclusi nell'area oggetto del riordino fondiario;
    - 4) l'indicazione delle infrastrutture esistenti nei fondi inclusi nell'area oggetto del riordino fondiario;
    - 5) la cartografia relativa agli ambiti con particolare rilevanza ambientale e paesaggistica e l'indicazione degli interventi per la loro tutela e valorizzazione;
  - b) elenco dei proprietari e delle relative particelle catastali con indicazione, per ognuna, dei diritti reali esistenti;
  - c) elaborati di progetto recanti:
    - 1) una relazione sui criteri generali cui si ispira il riordino fondiario, sulle motivazioni dell'intervento e sulle esigenze da soddisfare, tenuto conto dei vincoli ambientali e paesaggistici;
    - 2) l'inquadramento generale e la delimitazione del comprensorio;
    - 3) l'analisi agricola delle colture in atto e di quelle future;
    - 4) il quadro di raffronto indicante i proprietari le cui superfici di terreno sono inferiori o superiori alla minima unità particellare di cui all'articolo 3, comma 4;
  - d) preventivo parametrico delle opere da realizzare;
  - e) ogni ulteriore documento individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 18.
2. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria è presentato alla struttura competente previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Il dirigente competente, con proprio provvedimento, approva lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, e autorizza la redazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario, prevedendo la concessione degli aiuti per il finanziamento della medesima, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della L.R. 32/2007.

Art. 8

*(Progettazione preliminare  
delle opere di miglioramento fondiario)*

1. La progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario è presentata alla struttura competente

- a) Analyse de l'état actuel du périmètre de réorganisation foncière, rédigée sur carte technique régionale, également en format numérique, contenant :
    - 1) La description de l'organisation de la propriété foncière ;
    - 2) La description des utilisations actuelles de chaque parcelle, avec l'indication des cultures en cours ;
    - 3) Un extrait du PRG avec l'indication de toutes les servitudes frappant les parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière ;
    - 4) La liste des infrastructures existant sur les parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière ;
    - 5) La cartographie relative aux zones particulièrement importantes du point de vue de l'environnement et du paysage, avec l'indication des travaux nécessaires pour les sauvegarder et les valoriser ;
  - b) Liste des propriétaires et de leurs parcelles cadastrales avec l'indication, pour chacune de celles-ci, des droits réels existants ;
  - c) Documents de projet contenant :
    - 1) Un rapport sur les critères généraux dont s'inspire la réorganisation foncière, sur les motifs de l'intervention et sur les exigences à satisfaire, compte tenu des servitudes environnementales et paysagères ;
    - 2) L'aménagement général et la délimitation du périmètre d'intervention ;
    - 3) L'analyse, d'un point de vue agricole, des cultures existantes et des cultures prévues ;
    - 4) Le tableau comparatif indiquant les propriétaires des parcelles dont les surfaces sont inférieures ou supérieures à l'unité parcellaire minimale visée au quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;
  - d) Devis paramétrique des travaux à effectuer ;
  - e) Tout autre document requis par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi.
2. L'étude préliminaire du remembrement foncier est présentée à la structure compétente après avoir été approuvée par l'assemblée des membres du consortium, selon la majorité prévue au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.
3. Le dirigeant compétent prend un acte portant approbation de l'étude préliminaire du remembrement foncier, sur la base de l'avis de la Commission visée à l'art. 4 de la présente loi, autorisation de la rédaction de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière et octroi des aides y afférentes au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.

Art. 8

*(Avant-projet  
des travaux d'amélioration foncière)*

1. L'avant-projet des travaux d'amélioration foncière est présenté à la structure compétente après avoir été approu-



- previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3, e l'acquisizione degli atti di verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS e VIA ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009).
2. La progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4.
  3. Con l'approvazione di cui al comma 2, il perimetro del comprensorio soggetto al riordino fondiario non è più modificabile, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18.
  4. Nel periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario e i trasferimenti di proprietà ai sensi dell'articolo 11, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
  5. A seguito dell'approvazione di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario e la redazione del piano di ricomposizione fondiaria, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per il relativo finanziamento ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della L.R. 32/2007.

Art. 9  
(Piano di riordino fondiario)

1. Il piano di riordino fondiario, come definito dall'articolo 1, comma 4, è redatto a cura del Consorzio il quale ne garantisce la rispondenza alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. Il piano di ricomposizione fondiaria è composto dei seguenti elaborati:
  - a) relazione tecnico-descrittiva recante i criteri ai quali si ispira il riordino fondiario e gli obiettivi perseguiti;
  - b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;
  - c) elenco dei compendi unici, qualora previsti;
  - d) registro dei movimenti della proprietà recante, per ogni ditta, gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni posseduti e di quelli di nuova assegnazione, con riferimento alla minima unità particellare, la stima valutativa delle superfici oggetto di permuta, l'eventuale conguaglio in denaro ovvero la somma corrisposta a fronte della rinuncia alla proprietà;
  - e) elenco dei diritti reali preesistenti, con l'indicazione

vé par l'assemblée des membres du consortium, selon la majorité prévue au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, et après que les actes attestant les résultats de la vérification d'applicabilité des procédures d'évaluation environnementale stratégique (ÉES-VAS) et d'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE-VIA) au sens des art. 8 et 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009) ont été réunis.

2. L'avant-projet des travaux d'amélioration foncière est approuvé par délibération du Gouvernement régional, sur la base de l'avis de la Commission visée à l'art. 4 de la présente loi.
3. Après l'approbation évoquée au deuxième alinéa du présent article, le périmètre de réorganisation foncière concerné ne peut plus être modifié, sauf dans les cas de force majeure prévus par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi.
4. Pendant la période allant de la date d'approbation de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière aux transferts de propriété au sens de l'art. 11 de la présente loi, il est fait application de l'art. 20 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).
5. Après l'approbation évoquée au deuxième alinéa du présent article, le Gouvernement régional autorise le projet définitif et d'exécution des travaux d'amélioration foncière et la rédaction du plan de remembrement foncier et donne mandat au dirigeant compétent d'accorder les aides y afférentes au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.

Art. 9  
(Plan de réorganisation foncière)

1. Le plan de réorganisation foncière, tel qu'il est défini au quatrième alinéa de l'art. 1er de la présente loi, est rédigé par les soins du Consortium, qui garantit le respect des dispositions en vigueur en matière de travaux publics.
2. Le plan de remembrement foncier se compose des documents suivants :
  - a) Rapport technique et descriptif contenant les critères dont s'inspire la réorganisation foncière et les objectifs qu'elle poursuit ;
  - b) Plan d'attribution des terrains et plan de la nouvelle organisation de la propriété foncière ;
  - c) Liste des « compendiums uniques », si prévus ;
  - d) Registre des changements de propriété indiquant, pour chaque propriétaire, les données cadastrales relatives aux terrains possédés et aux terrains nouvellement attribués, compte tenu de l'unité parcellaire minimale, l'estimation de la valeur des terrains échangés, l'éventuel solde en espèces ou la somme versée pour toute renonciation à la propriété ;

dei relativi titolari presenti in anagrafe tributaria, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri immobiliari, nonché dei diritti reali di godimento, delle ipoteche e delle servitù prediali necessarie per la nuova sistemazione;

- f) documenti, anche su base informatica, inerenti ai servizi di pubblicità immobiliare e catastale;
- g) stima particellare analitica basata sulle rendite fondiari medie delle tipologie di utilizzazione riferite all'azienda tipo del comprensorio del riordino fondiario e riguardante il suolo nudo;
- h) preventivo di spesa per le operazioni di riconfinamento e per l'acquisto dei cippi di confinamento.

Art. 10

*(Deposito del piano di riordino fondiario)*

1. Il piano di riordino fondiario, previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3, è depositato, a cura del Consorzio, presso i Comuni nei cui territori insistono i terreni oggetto del riordino fondiario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati. Il Consorzio comunica inoltre l'avvenuto deposito ai proprietari, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di godimento, come risultanti dai pubblici registri immobiliari alla data del deposito del piano di riordino fondiario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Le eventuali osservazioni e opposizioni al piano di riordino fondiario sono presentate al Consorzio entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio.
3. Il Consorzio si pronuncia sulle osservazioni e sulle opposizioni entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 provvedendo, in caso di accoglimento, alla modificazione del piano di riordino fondiario e degli elaborati progettuali.

Art. 11

*(Approvazione del piano di riordino fondiario)*

1. Scaduti i termini di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, il Consorzio trasmette il piano di riordino fondiario alla struttura competente. La Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, approva il piano di riordino fondiario entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per l'esecuzione delle opere e per i trasferimenti dei diritti reali ai sensi dell'articolo 66, commi 1, lettera a), e 2, della L.R. 32/2007.

e) Liste des droits réels préexistants, avec l'indication des titulaires y afférents figurant au registre des impôts, sur la base des déclarations des propriétaires et des résultats des registres de publicité foncière, ainsi que des droits réels de jouissance, des hypothèques et des servitudes prédiales nécessaires aux fins du nouvel aménagement ;

- f) Documents relatifs aux services de publicité foncière et du cadastre, également sur support informatique ;
- g) Estimation parcellaire analytique basée sur les rendements agricoles moyens des différents types d'utilisation des parcelles d'une exploitation-type située dans le périmètre de réorganisation foncière et concernant le sol nu ;
- h) Devis relatif aux opérations d'établissement des nouvelles limites de propriété et à l'achat des bornes fixant la ligne séparative entre deux fonds contigus.

Art. 10

*(Dépôt du plan de réorganisation foncière)*

1. Après avoir été approuvé par l'assemblée des membres du consortium selon la majorité prévue au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, le plan de réorganisation foncière est déposé, par le consortium, aux bureaux des Communes sur les territoires desquelles sont situés les terrains faisant l'objet de la réorganisation foncière. Un avis portant notification du dépôt en cause est publié au Bulletin officiel de la Région et, pendant trente jours consécutifs, au tableau d'affichage des Communes intéressées. Par ailleurs, le consortium informe dudit dépôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, les propriétaires, les créanciers hypothécaires et tout autre titulaire de droits réels de jouissance au sens des registres de publicité foncière à la date du dépôt du plan de réorganisation foncière.
2. Les éventuelles observations et oppositions relatives au plan de réorganisation foncière sont présentées au consortium dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du délai de publication au tableau d'affichage.
3. Le consortium se prononce sur les observations et sur les oppositions en cause dans les soixante jours qui suivent la date d'expiration du délai visé au deuxième alinéa du présent article et modifie, en cas d'acceptation, le plan de réorganisation foncière et les documents de projet.

Art. 11

*(Approbation du plan de réorganisation foncière)*

1. Passés les délais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 10 de la présente loi, le consortium transmet le plan de réorganisation foncière à la structure compétente. Sur la base de l'avis de la Commission visée à l'art. 4 de la présente loi et dans les soixante jours qui suivent la transmission susdite, le Gouvernement régional approuve ledit plan et donne mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour l'exécution des travaux et pour les transferts des droits réels au sens de la lettre a)

2. L'approvazione del piano di riordino fondiario costituisce atto di dichiarazione di pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario e determina, ai sensi dell'articolo 29 del r.d. 215/1933 e dell'articolo 855 del codice civile, il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'imposizione delle servitù previste dal piano stesso.
3. A seguito dell'approvazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione emana il decreto di riordino fondiario, con il quale si dà atto del trasferimento coattivo delle proprietà, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12

*(Effetti dell'approvazione del piano di riordino fondiario)*

1. Il Consorzio provvede, entro un anno dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 3, alla trascrizione o iscrizione dei diritti reali, al trasferimento delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione, alle volture catastali, al pagamento e alla riscossione dei conguagli in denaro relativi alle permuta e all'immissione nel possesso dei terreni di nuova assegnazione.
2. Ai trasferimenti, ai pagamenti, alle trascrizioni e a tutti gli atti da compiersi in esecuzione della presente legge si applicano gli articoli 37, comma primo, del r.d. 215/1933 e, nel caso di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, l'articolo 5bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

Art. 13

*(Delimitazione dei confini)*

1. Eseguiti ed ultimati i lavori, il Consorzio provvede, entro un anno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, al posizionamento dei cippi di confinamento.

Art. 14

*(Vincolo di indivisibilità, di inedificabilità e di coltivazione)*

1. I terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario devono essere coltivati secondo la buona tecnica agraria e senza soluzione di continuità per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario. In caso di violazione del vincolo di coltivazione, il proprietario del fondo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La sanzione è contestata dalla Regione e irrogata dal Presidente della Regione, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui

du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.

2. L'approbation du plan de réorganisation foncière vaut déclaration d'utilité publique des travaux d'amélioration foncière et entraîne, au sens de l'art. 29 du décret du roi n° 215/1933 et de l'art. 855 du code civil, le transfert des droits de propriété et des autres droits réels, ainsi que l'imposition des servitudes prévues par le plan.
3. Après l'approbation évoquée au premier alinéa du présent article, le président de la Région prend un arrêté portant réorganisation foncière et donnant acte du transfert obligatoire des propriétés. Ledit arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région.

Art. 12

*(Effets de l'approbation du plan de réorganisation foncière)*

1. Le consortium pourvoit, dans l'année qui suit la publication de l'arrêté visé au troisième alinéa de l'art. 11 de la présente loi, à transcrire ou à inscrire les droits réels, à transférer les hypothèques sur les fonds nouvellement attribués, à inscrire au cadastre les transferts des droits de propriété, à payer ou à recouvrer les soldes en espèces relatifs aux échanges et à assurer l'entrée en possession des terrains nouvellement attribués.
2. Les transferts, les paiements, les transcriptions et tous les actes nécessaires aux fins de l'application de la présente loi sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'art. 37 du décret du roi n° 215/1933 et, si les propriétaires concernés sont des exploitants familiaux ou des entrepreneurs agricoles à titre principal, aux dispositions de l'art. 5 bis de la loi n° 97 du 31 janvier 1994 (Nouvelles dispositions pour les zones de montagne).

Art. 13

*(Établissement des limites de propriété)*

1. Le consortium pourvoit au bornage dans l'année qui suit la date du certificat de conformité des travaux ou du certificat de réception des travaux.

Art. 14

*(Servitudes d'indivisibilité, d'inconstructibilité et d'exploitation)*

1. Les terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière doivent être cultivés selon les bonnes techniques agricoles et sans solution de continuité pendant une période de vingt ans à compter de la date d'approbation du plan de réorganisation foncière. En cas de violation de la servitude d'exploitation en cause, le propriétaire du fonds fait l'objet d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant pouvant aller de 500 à 5 000 euros. Ladite sanction lui est notifiée par la Région et infligée par le président de la Région, selon les modalités définies



all'articolo 18.

2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Fatto salvo l'eventuale esproprio per sopravvenuta pubblica utilità, per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario i terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario sono indivisibili e non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi né essere destinati ad opere di edificazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i casi e i criteri per la concessione di deroghe al divieto di edificazione.
4. Il vincolo di cui al comma 3 è trascritto nei pubblici registri immobiliari a cura del Consorzio. La violazione del vincolo comporta la revoca degli aiuti concessi in proporzione alla estensione del fondo interessato in rapporto alla superficie totale del comprensorio di riordino fondiario.
5. La revoca comporta l'obbligo, per il proprietario del terreno che ha violato il vincolo di cui al comma 3, di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto, come definito dal comma 4, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.
6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
7. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
8. Nel caso in cui la violazione del vincolo di cui al comma 3 sia commessa da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, oltre alla revoca del contributo, si applica quanto disposto dall'articolo 5bis, comma 2, della l. 97/1994.

Art. 15  
(Disciplina dei diritti reali)

1. Per la disciplina dei diritti reali sui terreni di nuova assegnazione trova applicazione l'articolo 25 del r.d. 215/1933.

nies par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi.

2. La sanction visée au premier alinéa du présent article est appliquée suivant les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).
3. Sans préjudice des éventuelles expropriations pour cause d'utilité publique qui pourraient survenir, les terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière sont indivisibles et ne peuvent être fractionnés lors d'une transmission pour cause de décès ou d'un transfert entre vifs ni devenir constructible pendant une période de vingt ans à compter de la date d'approbation du plan de réorganisation foncière. Le Gouvernement régional fixe par délibération les cas et les critères de dérogation à l'interdiction de construire.
4. Le consortium transcrit les servitudes évoquées au troisième alinéa du présent article dans les registres de publicité foncière. La violation des dites servitudes entraîne le retrait des aides accordées au prorata de la surface du terrain concerné par rapport à la surface totale du périmètre de réorganisation foncière.
5. Le retrait susmentionné comporte l'obligation, pour le propriétaire qui n'a pas respecté les servitudes évoquées au troisième alinéa du présent article, de restituer, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte de retrait y afférent, le montant de l'aide, tel qu'il est défini au sens du quatrième alinéa ci-dessus, majoré des intérêts relatifs à la période allant de la date du versement y afférent à la date de l'acte de retrait susdit, calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période pendant laquelle il a bénéficié des aides en cause.
6. L'acte de retrait établit les éventuelles conditions d'échelonnement de la restitution des sommes indûment perçues, sans préjudice du fait qu'elles doivent être restituées dans un délai maximum de vingt-quatre mois.
7. Le retrait des aides peut également être partiel, mais il doit être proportionnel à la violation constatée.
8. Les exploitants familiaux et les exploitants agricoles à titre principal qui ne respectent pas les servitudes évoquées au troisième alinéa du présent article ne doivent pas seulement restituer l'aide perçue mais sont également soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 5 bis de la loi n° 97/1994.

Art. 15  
(Réglementation des droits réels)

1. Les droits réels sur les terrains nouvellement attribués sont régis par les dispositions de l'art. 25 du décret du roi n° 215/1933.

2. In caso di scioglimento dei contratti di affitto di fondi rustici aventi ad oggetto terreni interessati al riordino fondiario, l'affittuario ha diritto al pagamento di un equo indennizzo, da parte del Consorzio, ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Art. 16  
*(Manutenzione delle opere previste dal piano di riordino fondiario)*

1. A decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo, la manutenzione delle opere previste dal piano di riordino fondiario spetta al Consorzio.

Art. 17  
*(Viabilità rurale ai fini della classificazione)*

1. All'eventuale nuova viabilità all'interno del comprensorio del riordino fondiario contribuiscono tutti i proprietari interessati dal piano di riordino fondiario in misura proporzionale alla superficie di proprietà.

Art. 18  
*(Rinvio)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni adempimento o aspetto anche procedimentale di cui alla presente legge, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione alla struttura competente delle proposte di cui all'articolo 5, degli elaborati tecnici di cui agli articoli 7, 8 e 9, e la documentazione da allegare ai medesimi.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 19  
*(Disposizioni transitorie)*

1. Ai riordini fondiari avviati ai sensi della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 (Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario), e della L.R. 32/2007, e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte della Regione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio deve presentare alla struttura competente una nuova proposta di riordino fondiario, ai sensi dell'articolo 5. Nel caso di accoglimento della proposta, al procedimento di riordino fondiario si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

2. En cas de résiliation de contrats de location de terrains agricoles, le consortium est tenu de verser au locataire une indemnisation équitable, au sens de l'art. 43 de la loi n° 203 du 3 mai 1982 (Dispositions en matière de contrats agricoles).

Art. 16  
*(Entretien des ouvrages prévus par le plan de réorganisation foncière)*

1. Le consortium est responsable de l'entretien des ouvrages prévus par le plan de réorganisation foncière à compter de la date du certificat de réception des travaux.

Art. 17  
*(Voirie rurale aux fins du classement)*

1. Tous les propriétaires concernés par le plan de réorganisation foncière contribuent à la réalisation de la nouvelle voirie à l'intérieur du périmètre y afférent au prorata de la surface de leur propriété.

Art. 18  
*(Renvoi)*

1. Dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les obligations ou aspects, même procédurales, relatifs à la présente loi, y compris les modalités et les délais de présentation à la structure compétente des propositions visées à l'art. 5 ci-dessus et des documents techniques visés aux art. 7, 8 et 9, ainsi que de la documentation à annexer à ces derniers.
2. La délibération évoquée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel et sur le site institutionnel de la Région.

Art. 19  
*(Disposizioni transitorie)*

1. Les opérations de réorganisation foncière commencées au sens de la loi régionale n° 70 du 12 août 1987 (Mesures régionales en matière de promotion et de développement de la réorganisation foncière) et de la LR n° 32/2007 et pas encore terminées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux dispositions du présent article.
2. Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Région n'aurait pas encore approuvé l'étude préliminaire du remembrement foncier, le consortium doit présenter à la structure compétente une nouvelle proposition de réorganisation foncière au sens de l'art. 5 ci-dessus. Si la proposition en cause est acceptée, la procédure de réorganisation foncière est soumise aux dispositions de la présente loi.

3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione abbia approvato lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto dell'interesse generale alla prosecuzione del riordino fondiario, autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dall'elaborazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 8. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della L.R. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario.
  4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di miglioramento fondiario siano già state avviate o concluse, il Consorzio formula apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere già realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario. La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della data di avvio delle opere e dello stato di avanzamento delle stesse, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario di cui all'articolo 10. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della L.R. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario e, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della medesima L.R. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali.
  5. Nei casi di cui al comma 4, qualora siano già state avviate o concluse opere relative a singoli lotti funzionali al riordino fondiario, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'interesse generale al completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, individua i casi nei quali il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti in corso di realizzazione o già ultimati, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore
3. Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Région aurait déjà approuvé l'étude préliminaire du remembrement foncier, le consortium peut présenter à la structure compétente, dans l'année qui suit ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière. Compte tenu de l'intérêt général que représente la poursuite des opérations de réorganisation foncière en cause et sur la base des critères définis par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière au sens de la présente loi à partir de l'élaboration de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière visé à l'art. 8 ci-dessus. Par la même délibération, le Gouvernement régional donne mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre et à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.
  4. Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les travaux d'amélioration foncière auraient déjà commencés ou auraient déjà été achevés, le consortium présente à la structure compétente, dans l'année qui suit ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière, accompagnée d'un rapport décrivant les travaux déjà effectués et les travaux à effectuer et indiquant les obligations nécessaires aux fins de l'achèvement de la procédure de réorganisation foncière en cause. Compte tenu de la date de début des travaux et de leur état d'avancement et sur la base des critères définis par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière au sens de la présente loi à partir du dépôt du plan de réorganisation foncière visé à l'art. 10 ci-dessus. Par la même délibération, le Gouvernement régional donne mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre et à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007, et pour le financement des transferts des droits réels, au sens du deuxième alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale.
  5. Dans les cas évoqués au quatrième alinéa du présent article, si des travaux ont déjà commencé ou ont déjà été terminés sur certains lots, le Gouvernement régional peut définir, par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi et compte tenu de l'intérêt général que représente l'achèvement de la réorganisation foncière des lots susdits, les cas dans lesquels le consortium peut présenter à la structure compétente, dans l'année qui suit ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière des lots en cours de réalisation ou des lots

della presente legge. All'istanza deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario relativo ai lotti interessati, ivi compresa l'eventuale attività di ricomposizione fondiaria per la quale si applica l'articolo 52 della L.R. 32/2007. La Giunta regionale approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 10. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 32/2007, per le attività di ricomposizione fondiaria, dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della medesima L.R. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati e dell'articolo 66, comma 2, della L.R. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali.

6. La riattivazione del procedimento di riordino fondiario e gli adempimenti procedurali successivi alla medesima, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, devono essere approvati dalla maggioranza dei consorziati e, in ogni caso, da almeno il 70 per cento dei consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono inoltre rappresentare almeno il 70 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata.
7. Ai procedimenti riattivati ai sensi dei commi 3, 4 e 5, si applica l'articolo 5, commi 4 e 5, limitatamente agli aiuti concessi a seguito della predetta riattivazione.

Art. 20  
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 luglio 2012.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

déjà terminés, accompagnée d'un rapport décrivant les travaux déjà effectués et les travaux à effectuer et indiquant les obligations nécessaires aux fins de l'achèvement de la procédure de réorganisation foncière desdits lots, y compris l'éventuel remembrement foncier, qui est soumis aux dispositions de l'art. 52 de la LR n° 32/2007. Le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière des lots en cause au sens de la présente loi à partir du dépôt du plan de réorganisation foncière visé à l'art. 10 ci-dessus. Par la même délibération, le Gouvernement régional donne mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement du remembrement foncier, au sens de l'art. 52 de la LR n° 32/2007, pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre et à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière des lots susdits, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale, pour le financement des transferts des droits réels, au sens du deuxième alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale.

6. La réouverture de la procédure de réorganisation foncière et les obligations procédurales qui s'ensuivent, au sens des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article, doivent être approuvées par la majorité des membres du consortium et, en tout cas, par 70 p. 100 au moins des membres du consortium possédant des terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière, qui doivent également représenter 70 p. 100 au moins des propriétaires des terrains susdits.
7. Les procédures rouvertes au sens des troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont soumises aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 5 de la présente loi, mais uniquement pour ce qui est des aides accordées après ladite réouverture.

Art. 20  
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 18 juillet 2012.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

## LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 192;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 887 del 27 aprile 2012);
  - Presentato al Consiglio regionale in data 4 maggio 2012;
  - Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 8 maggio 2012;
  - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 23 maggio 2012;
  - Acquisito il parere della III Commissione consiliare permanente espresso in data 20 giugno 2012, con emendamenti e relazione del Consigliere PROLA;
  - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2012 con deliberazione n. 2518/XIII;
  - Trasmesso al Presidente della Regione in data 17 luglio 2012;

## TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 192;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 887 du 27 avril 2012);
  - réprésenté au Conseil régional en date du 4 mai 2012;
  - soumis à la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 8 mai 2012;
  - Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 23 mai 2012;
  - examiné par la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 20 juin 2012, et rapport du Conseiller PROLA;
  - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 11 juillet 2012 délibération n° 2518/XIII;
  - transmis au Président de la Région en date du 17 juillet 2012;

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

### NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 20

#### Nota all'articolo 1:

<sup>(1)</sup> L'articolo 2, comma primo, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede quanto segue:

*“2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:*

- a) *ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;*
- b) *ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;*
- c) *polizia locale urbana e rurale;*
- d) *agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;*
- e) *piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;*
- f) *strade e lavori pubblici di interesse regionale;*
- g) *urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;*
- h) *trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;*
- i) *acque minerali e termali;*

- l) *caccia e pesca;*
- m) *acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;*
- n) *incremento dei prodotti tipici della Valle;*
- o) *usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;*
- p) *artigianato;*
- q) *industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;*
- r) *istruzione tecnico-professionale; s) biblioteche e musei di enti locali; t) fiere e mercati;*
- u) *ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;*
- v) *toponomastica;*
- z) *servizi antincendi.”*

#### Nota all'articolo 5:

<sup>(2)</sup> L'articolo 66, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

*“a) studio preliminare, elaborazione e realizzazione di piani di riordino fondiario;”*

<sup>(3)</sup> L'articolo 66, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

*“2. Ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 possono essere concessi aiuti fino ad un massimo del 100 per cento delle spese accessorie, oneri fiscali inclusi, inerenti ai trasferimenti dei diritti reali per fondi siti in comprensori di riordino fondiario.”*



**Nota all'articolo 6:**

<sup>(4)</sup> Vedasi nota 2.

Nota all'articolo 7:

<sup>(5)</sup> Vedasi nota 2.

**Note all'articolo 8:**

<sup>(6)</sup> L'articolo 8 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 prevede quanto segue:

*“Art. 8  
(Verifica di assoggettabilità)*

1. *L'autorità procedente o il proponente trasmette alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare, redatto sulla base dei criteri di cui all'allegato C, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, con riferimento ai suddetti criteri.*
2. *La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dal piano o programma, con riferimento agli effetti del piano o programma medesimo.*
3. *La struttura competente trasmette ai soggetti di cui al comma 2 il documento preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni.*
4. *La struttura competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato C e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 3, verifica se il piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente.*
5. *La struttura competente, sentita l'autorità procedente, entro sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, esprime il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*
6. *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante diffusione sul sito web della Regione.*
7. *Al fine di temperare gli interessi pubblici perseguiti con la VAS con quelli in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, il risultato della verifica di assoggettabilità per i piani o programmi aventi ad oggetto le varianti sostanziali al PRG di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. 11/1998, è reso pubblico:*

a) unitamente alla pubblicazione di cui all'articolo

*11, comma 2, in caso di assoggettabilità;  
b) con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 11/1998, come sostituito dall'articolo 30, comma 3, in caso di non assoggettabilità.”.*

<sup>(7)</sup> L'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 prevede quanto segue:

*“Art. 17  
(Verifica di assoggettabilità)*

1. *Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:*
  - a) *i progetti di cui all'allegato B;*
  - b) *le modifiche sostanziali dei progetti di cui agli allegati A e B;*
  - c) *i progetti, non compresi nelle lettere a) e b), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.*
2. *Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare su supporto cartaceo, corredato di uno studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G, da trasmettersi anche su supporto informatico.*
3. *La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 2, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.*
4. *La struttura competente individua altresì i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare per l'espressione di eventuali osservazioni.*
5. *La struttura competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 oppure, qualora abbia richiesto integrazioni, dalla presentazione delle medesime, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità.*
6. *Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.*
7. *L'esito della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione sul sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.”.*

<sup>(8)</sup> L'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

*“Art. 20*

*(Misure di salvaguardia)*

1. Dal momento in cui è assunta la deliberazione che adotta una variante non sostanziale, o il testo preliminare di una variante sostanziale, e fino all'approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze e sulle dichiarazioni relative a titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con la variante adottata; il provvedimento di sospensione, adeguatamente motivato, è notificato tempestivamente agli interessati.
2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche che risultino in contrasto con la variante adottata; la disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia.
3. A richiesta del Comune e nell'ambito del periodo di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato notificato al proprietario, al costruttore e al direttore dei lavori, può ordinare la sospensione di trasformazioni edilizie o urbanistiche e di interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione della variante adottata.
4. Decorsi tre anni dalla data di adozione della variante o del testo preliminare di variante senza che sia intervenuta l'approvazione o che la variante, ove previsto, sia stata trasmessa per l'approvazione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, essa decade a tutti gli effetti.”.

<sup>(9)</sup> Vedasi nota 2.

**Nota all'articolo 11:**

<sup>(10)</sup> Vedasi nota 2 e 3.

<sup>(11)</sup> L'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 prevede quanto segue:

“29. L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso.

Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche

agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria.”.

**Note all'articolo 12:**

<sup>(12)</sup> L'articolo 37, comma primo, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 prevede quanto segue:

“37. I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i diritti devoluti al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto.”.

<sup>(13)</sup> L'articolo 5bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 prevede quanto segue:

“5-bis. Disposizioni per favorire le aziende agricole montane.

1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni

agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.”.

**Nota all'articolo 14:**

<sup>(14)</sup> Vedasi nota 13.

**Note all'articolo 15:**

<sup>(15)</sup> L'articolo 25 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 prevede quanto segue:

“25. I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio.

*Le servitù prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite.*

*Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.*

*Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.*

*In caso di esproprio, il fondo sarà espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca.”.*

<sup>(16)</sup> L'articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 prevede quanto segue:

“43. Indennizzo in favore dei concessionari.  
In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti

di affitto, di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all'articolo 25, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.

*Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice tiene conto della produttività del fondo, degli anni per i quali ai sensi della presente legge il rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.*

*La misura dell'indennizzo, nel caso di contratto di affitto non può essere superiore a dodici annualità del canone né inferiore al canone relativo alle annualità residue di durata del contratto, purché non superiori a dodici; nel caso di contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione e soccida non può superare l'ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal mezzadro, dal colono, dal compartecipante o dal soccidario né può essere inferiore all'ammontare delle quote di riparto relative alle annualità contrattualmente residue, purché non superiori a cinque.*

*L'indennizzo non compete in caso di recessione unilaterale da parte dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.*

*Al conduttore, sino all'effettiva corresponsione dell'indennizzo, compete il diritto di ritenzione del fondo.”.*

**Note all'articolo 19:**

<sup>(17)</sup> Vedasi nota 2.

<sup>(18)</sup> Vedasi nota 3.

<sup>(19)</sup> L'articolo 52 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

“Art. 52  
(Ricomposizione fondiaria)

1. Ai proprietari di fondi agricoli possono essere concessi aiuti per favorire la ricomposizione fondiaria fino ad un massimo del 100 per cento dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione delle indagini.”.

<sup>(20)</sup> Vedasi nota 2.

**Legge regionale 1° agosto 2012 , n. 26.**

**Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

TITOLO I  
PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

CAPO II  
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

Art. 3 - Pianificazione energetica regionale

Art. 4 - Centro di osservazione e attività sull'energia-COA energia

Art. 5 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta

TITOLO II  
EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

Art. 6 - Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo

Art. 7 - Patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale

CAPO II  
REQUISITI E PRESCRIZIONI

Art. 8 - Ambito di applicazione

Art. 9 - Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche

Art. 10 - Calcolo delle volumetrie edilizie

Art. 11 - Relazione tecnica e dichiarazione di conformità

CAPO III  
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 12 - Disposizioni generali

Art. 13 - Ambito di applicazione

Art. 14 - Obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica

Art. 15 - Definizione delle classi energetiche

Art. 16 - Attestato di certificazione energetica

Art. 17 - Targa energetica

Art. 18 - Certificatori energetici

CAPO IV  
CONTRASSEGNO DI QUALITÀ PER GLI INSTALLATORI E PER LE IMPRESE

- Art. 19 - Istituzione e utilizzo del contrassegno di qualità
- Art. 20 - Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità
- Art. 21 - Variazione dei requisiti
- Art. 22 - Rinvio

TITOLO III  
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

CAPO I  
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

- Art. 23 - Iniziative agevolabili
- Art. 24 - Soggetti beneficiari
- Art. 25 - Agevolazioni per edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione
- Art. 26 - Agevolazioni per edifici esistenti oggetto di trasformazione edilizia e impiantistica
- Art. 27 - Determinazione delle agevolazioni
- Art. 28 - Divieto di cumulo
- Art. 29 - Istruttoria e concessione delle agevolazioni
- Art. 30 - Alienazione degli edifici
- Art. 31 - Revoca delle agevolazioni

CAPO II  
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

- Art. 32 - Agevolazioni per impianti dimostrativi
- Art. 33 - Soggetti beneficiari
- Art. 34 - Determinazione dell'agevolazione per impianti dimostrativi
- Art. 35 - Divieto di cumulo
- Art. 36 - Concessione delle agevolazioni
- Art. 37 - Realizzazione degli impianti
- Art. 38 - Revoca dell'agevolazione

TITOLO IV  
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI  
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

CAPO I  
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI  
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

- Art. 39 - Ambito di applicazione
- Art. 40 - Regimi di autorizzazione
- Art. 41 - Autorizzazione unica
- Art. 42 - Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica
- Art. 43 - Regime giuridico dell'autorizzazione unica
- Art. 44 - Aree non idonee
- Art. 45 - Misure compensative
- Art. 46 - Termine della vita utile dell'impianto e dismissione
- Art. 47 - Esenzione dal contributo di costruzione
- Art. 48 - Trasparenza amministrativa
- Art. 49 - Rinvio



TITOLO V  
ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

CAPO I  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO,  
MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 50 - Ambito di applicazione

Art. 51 - Controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici

TITOLO VI  
CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I  
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52 - Controlli

Art. 53 - Sanzioni

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I  
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54 - Pubblicità

Art. 55 - Rinvio

CAPO II  
DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 56 - Disposizioni transitorie

Art. 57 - Disposizioni finanziarie

Art. 58 - Abrogazioni

TITOLO I  
PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge, la Regione disciplina le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:
  - a) disciplina gli strumenti di pianificazione energetica;
  - b) promuove l'efficienza energetica nell'edilizia;
  - c) prevede forme di incentivazione economica;
  - d) disciplina le procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - e) disciplina le modalità di esercizio, di controllo e di manutenzione degli impianti termici sul territorio regionale;
  - f) promuove iniziative di formazione nel settore energetico;

- g) promuove iniziative di informazione nel settore energetico;
- h) realizza e gestisce i necessari sistemi informatici.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni contenute nelle disposizioni comunitarie e statali vigenti in materia di energia, integrate dalle definizioni approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

CAPO II  
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

Art. 3  
(Pianificazione energetica regionale)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica.
2. La pianificazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico ambientale regionale (PEAR) che comprende:
  - a) i bilanci energetici regionali (BER) in cui sono riassunti i flussi relativi alle produzioni, importazioni ed esportazioni di energia e i consumi interni suddivisi per settore e vettore energetico;
  - b) l'analisi delle tendenze evolutive del sistema energetico regionale;
  - c) la definizione degli obiettivi energetici regionali con l'indicazione delle principali azioni volte al loro raggiungimento.
3. Il PEAR è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano il sistema energetico regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano, con particolare riferimento agli interventi in atto e al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4. Per le finalità di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica è titolare dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale ed è autorizzata alla raccolta e alla diffusione degli stessi. A tal fine, può richiedere ai Comuni e alle strutture regionali, per quanto di competenza, nonché a soggetti pubblici e privati, i dati necessari per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti di cui al comma 5.
5. Sulla base dei dati di cui al comma 4, sono predisposti e aggiornati periodicamente i BER e la banca dati del sistema energetico regionale, denominata catasto energetico regionale (CER).
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, definisce le caratteristiche, i contenuti e le modalità di gestione degli strumenti di cui al comma 5.

Art. 4  
(Centro di osservazione e attività sull'energia-COA energia)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale della Società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. (Finaosta S.p.a.) che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia), svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa. In particolare, il COA energia svolge le seguenti funzioni:
  - a) organizza le attività di rilevazione, elaborazione e analisi necessarie per l'archiviazione e l'aggiornamento periodico dei dati significativi in materia di energia relativi al territorio regionale e per la gestione del CER da parte della struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica;
  - b) elabora i dati necessari per il monitoraggio dello stato di attuazione del PEAR e dell'andamento del sistema energetico regionale;
  - c) supporta le strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica nell'elaborazione dei documenti di programmazione, nonché nella predisposizione e attuazione delle connesse misure di intervento, anche attraverso la redazione di studi specialistici e la proposta di specifiche azioni;
  - d) organizza e gestisce lo sportello informativo rivolto alla comunicazione e alla consulenza tecnica in tema di energia;
  - e) realizza iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico;
  - f) fornisce agli enti locali, anche in collaborazione con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), l'assi-

- stenza necessaria per l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico e per lo sviluppo di specifici progetti in materia di energia;
- g) svolge l'istruttoria tecnica relativa all'applicazione dell'articolo 32 e organizza le attività finalizzate al monitoraggio degli impianti dimostrativi realizzati;
  - h) organizza, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, le attività relative all'attuazione dei capi I e II del titolo II in materia di efficienza energetica nell'edilizia;
  - i) gestisce il sistema di certificazione energetica regionale di cui al capo III del titolo II;
  - j) svolge le funzioni di ente di accreditamento dei certificatori energetici di cui all'articolo 18;
  - k) organizza il sistema del contrassegno di qualità per installatori e imprese di cui al capo IV del titolo II e fornisce alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica il supporto necessario alla gestione dello stesso;
  - l) organizza il sistema dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), fornendo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili il supporto necessario alla gestione degli stessi.
2. I rapporti tra Regione e Finaosta S.p.a. sono regolati da apposite convenzioni. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a stipulare, previo parere della commissione consiliare competente, convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.
  3. Finaosta S.p.a. può avvalersi, per gli aspetti di particolare complessità, di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.

#### Art. 5

*(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, Finaosta S.p.a. si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), in considerazione della specifica competenza tecnica nei settori correlati a quello dell'energia, per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
  - a) raccolta e organizzazione in apposite banche dati delle tecnologie e dei materiali presenti sul mercato, con particolare riguardo alle soluzioni utilizzabili sul territorio regionale;
  - b) elaborazione dei dati climatici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b);
  - c) formulazione del parere tecnico vincolante preordinato all'applicazione dell'articolo 32 e effettuazione dei controlli funzionali all'erogazione dei contributi ivi previsti;
  - d) effettuazione dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.a. e alle strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica.
2. I rapporti tra Finaosta S.p.a. e ARPA e le modalità di svolgimento delle rispettive attività sono definiti con apposita convenzione. La convenzione può prevedere un rimborso a destinazione vincolata, a favore di ARPA, nella misura massima complessiva di annui euro 150.000.

## TITOLO II EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 6

*(Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo)*

1. Il presente capo disciplina le metodologie per la determinazione dell'efficienza energetica degli edifici, correlata alla prestazione energetica globale dei medesimi, riferita ai fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

- a) le metodologie di cui al comma 1, comprensive delle differenziazioni necessarie per le diverse destinazioni d'uso degli edifici e delle eventuali semplificazioni per gli edifici esistenti;
- b) i dati climatici a supporto delle metodologie di cui alla lettera a).

Art. 7

*(Patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale)*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, approva annualmente un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, sulla base degli attestati di certificazione energetica di cui all'articolo 14, comma 6.

CAPO II

REQUISITI E PRESCRIZIONI

Art. 8

*(Ambito di applicazione)*

1. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, le disposizioni del presente capo si applicano:
  - a) agli edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione;
  - b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e relative disposizioni attuative;
  - c) agli edifici esistenti soggetti a interventi di nuova installazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, intesi quali impianti deputati al controllo di parametri fisici che influenzano il comfort termigrometrico e la qualità dell'aria, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale, ivi inclusa la sostituzione di generatori di calore e unità frigorifere.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:
  - a) gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  - b) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile;
  - c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare;
  - d) le unità immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale, definite con deliberazione della Giunta regionale;
  - e) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo.
3. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRG) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, qualora dall'applicazione del presente capo possa derivare un'alterazione dei medesimi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni del presente capo possono non essere applicate o essere applicate parzialmente, compatibilmente con le esigenze di tutela, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 9

*(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche)*

1. Gli edifici di cui all'articolo 8, comma 1, devono possedere i requisiti minimi di prestazione energetica e osservare le prescrizioni specifiche definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici sono differenziati a seconda del tipo di intervento e possono riguardare:
  - a) l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio;
  - b) gli indici parziali di prestazione energetica dei diversi sottosistemi, quali la climatizzazione invernale ed estiva, la produ-

- zione di acqua calda sanitaria e l'illuminazione;
- c) le caratteristiche dell'involucro edilizio e la relativa prestazione energetica;
  - d) le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale, di climatizzazione estiva, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;
  - e) il fabbisogno annuale di energia primaria da soddisfare mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;
  - f) i casi in cui prevedere la predisposizione di impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale e la dotazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore negli edifici.
3. Negli edifici di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), le opere, riguardanti sia l'involucro dell'edificio sia gli impianti, necessarie a consentire il collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso di tratte di rete situate ad una distanza dall'edificio inferiore a metri 1000, devono essere predisposte compatibilmente con una verifica di fattibilità tecnica dell'allacciamento.
  4. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, determina, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, i requisiti e le prescrizioni più restrittivi per gli edifici di proprietà pubblica al fine di promuovere la realizzazione di edifici con fabbisogno energetico quasi nullo, definiti edifici a energia quasi zero.

#### Art. 10

##### *(Calcolo delle volumetrie edilizie)*

1. Nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura di progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9, non sono considerati gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere il miglioramento della prestazione energetica, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.
2. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 1 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui all'articolo 59 della L.R. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 1, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime o delle altezze massime.
3. I progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9 beneficiano, in sede di rilascio del titolo abilitativo, di un ulteriore bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando quanto previsto al comma 2.
4. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nel caso di interventi di trasformazione edilizia di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari a raggiungere prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9, è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla L.R. 11/1998, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime o delle altezze massime.
5. Le ristrutturazioni totali di edifici esistenti non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e di raffrescamento con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9, beneficiano, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla L.R. 11/1998, di un bonus volumetrico pari al 5 per cento del volume esistente come definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fermo restando quanto previsto al comma 4.



6. I bonus volumetrici di cui ai commi 1, 3 e 5 non sono cumulabili con quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), ferme restando le deroghe previste ai commi 2 e 4.
7. Gli interventi di cui all'articolo 2 della L.R. 24/2009, riguardanti l'isolamento termico dell'involucro verticale dell'intero edificio o della copertura aventi prestazioni energetiche migliorative del 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9, beneficiano di un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento calcolato secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative della L.R. 24/2009.

#### Art. 11

##### *(Relazione tecnica e dichiarazione di conformità)*

1. Per gli edifici di cui all'articolo 8, comma 1, la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), deve essere redatta nei casi e secondo i modelli approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. La relazione tecnica di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata dal proprietario dell'edificio presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio non oltre la comunicazione di inizio dei lavori.
3. Il proprietario dell'edificio deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, una dichiarazione in duplice copia, corredata di idonea documentazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o dal legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.
4. Per gli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), la relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di cui al comma 3 sono predisposte in formato elettronico e depositate, con modalità telematica, allo sportello unico territorialmente competente.

### CAPO III

#### CERTIFICAZIONE ENERGETICA

#### Art. 12

##### *(Disposizioni generali)*

1. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale, riferita ad un uso standardizzato, con attribuzione di una determinata classe energetica, riportati in un attestato di certificazione energetica.

#### Art. 13

##### *(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli edifici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), secondo quanto previsto all'articolo 14.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:
  - a) gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  - b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo;
  - c) le unità immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale, definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14

*(Obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica)*

1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della L.R. 11/1998, con esclusione dei casi previsti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, è dotato, a cura del proprietario, di un attestato di certificazione energetica.
2. Nei casi di cui al comma 1, una copia dell'attestato di certificazione energetica deve essere consegnata al Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio.
3. Per gli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della L.R. 12/2011, l'attestato di cui al comma 1 è depositato, con modalità telematica, allo sportello unico territorialmente competente unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio.
4. Nel caso di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari, nei contratti è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'edificio o della singola unità immobiliare.
5. Nei contratti di locazione di un intero edificio o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. La disposizione si applica solo agli edifici o unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica.
6. Gli edifici di proprietà pubblica devono dotarsi di attestato di certificazione energetica. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce il termine e le modalità per la certificazione energetica dei predetti edifici.
7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1, 4 e 6, può essere dotato di attestato di certificazione energetica.
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori casi per i quali è necessario l'attestato di certificazione energetica.

Art. 15

*(Definizione delle classi energetiche)*

1. La classe energetica dell'edificio è definita sulla base del valore della prestazione energetica globale, calcolato secondo le metodologie di cui all'articolo 6.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici e gli opportuni indici di prestazione energetica parziali, ai fini di fornire un'informazione completa e facilmente comprensibile.
3. Le classi di cui al comma 1 sono differenziate a seconda delle diverse destinazioni d'uso e sono, ove possibile, correlate ai requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 9.

Art. 16

*(Attestato di certificazione energetica)*

1. L'attestato di certificazione energetica è il documento che riepiloga i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio.
2. L'attestato di certificazione energetica è rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico accreditato ai sensi dell'articolo 18.
3. L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, inoltre, le modalità e gli strumenti per la redazione dell'attestato di certificazione energetica.

Art. 17  
(Targa energetica)

1. Il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, negli edifici interessati, di apposite targhe. La targa può essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile ed è riferita all'intero edificio.
2. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo.
3. Gli edifici di proprietà pubblica in possesso di attestato di certificazione energetica devono dotarsi di targa energetica da esporre in luogo facilmente visibile al pubblico.

Art. 18  
(Certificatori energetici)

1. Possono essere accreditati, quali soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, oppure di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;
  - b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, aventi le caratteristiche individuate con deliberazione della Giunta regionale o conseguimento di esperienza professionale comprovata dall'iscrizione da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza;
  - c) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
2. Fatto salvo il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), possono essere accreditati come certificatori energetici anche i soggetti in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), conseguiti in Stati appartenenti all'Unione europea, previa verifica dell'equivalenza degli stessi con quelli di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione del sistema di accreditamento.
4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui all'articolo 14, comma 1, non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.

CAPO IV  
CONTRASSEGNO DI QUALITÀ PER GLI INSTALLATORI E PER LE IMPRESE

Art. 19  
(Istituzione e utilizzo del contrassegno di qualità)

1. La Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità al fine di accrescere le competenze degli installatori e delle imprese del settore edile coinvolti nella realizzazione di nuovi edifici energeticamente efficienti e nel risanamento energetico di quelli esistenti, a tutela dei diritti degli utenti finali.
2. Il rilascio del contrassegno di qualità conferisce al beneficiario il diritto di utilizzarlo in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali.

Art. 20  
(Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità)

1. Le imprese e gli installatori interessati al rilascio del contrassegno di qualità presentano la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica sulla base dei modelli messi a disposizione dalla medesima struttura.
2. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità sono inseriti in apposito elenco, pubblico e aperto.

Art. 21  
(Variazione dei requisiti)

1. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità devono comunicare, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, ogni variazione dei requisiti richiesti per il rilascio del medesimo.

Art. 22  
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto e adempimento, anche procedimentale, utile al fine dell'applicazione del presente capo, con particolare riferimento ai requisiti che le imprese devono possedere per il rilascio del contrassegno di qualità e ai criteri e ai casi di sospensione e revoca del contrassegno medesimo.

TITOLO III  
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

CAPO I  
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 23  
(Iniziative agevolabili)

1. La Regione concede agevolazioni economiche per la realizzazione di iniziative nel settore dell'edilizia residenziale relativamente a:
  - a) edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungano determinati livelli di prestazione energetica;
  - b) edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia e impiantistica che comportino:
    - 1) un miglioramento dell'efficienza energetica;
    - 2) un utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, la tipologia delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità per la concessione e la revoca delle relative agevolazioni, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

Art. 24  
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo gli enti locali e i soggetti privati, ivi compresi i soggetti che esercitano attività d'impresa finalizzata alla costruzione di edifici a condizione che le predette agevolazioni ricadano sugli acquirenti finali e siano evidenziate nell'atto di trasferimento della proprietà.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce gli adempimenti a carico delle imprese al fine di verificare il trasferimento del beneficio economico di cui al comma 1 dalle imprese agli acquirenti finali.

Art. 25  
(Agevolazioni per edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), sono concesse a fronte dell'acquisto o della realizzazione di edifici o di singole unità abitative da destinare all'edilizia residenziale e sono determinate in relazione alla prestazione energetica dei medesimi indicata nell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 16.
2. Le istanze di agevolazione sono presentate dal proprietario dell'immobile e sono ammesse ad istruttoria purché il titolo abilitativo sia stato rilasciato successivamente al 9 ottobre 2005 e a condizione che l'istanza sia presentata entro due anni dalla data di fine lavori.

Art. 26

*(Agevolazioni per edifici esistenti oggetto di trasformazione edilizia e impiantistica)*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), sono determinate in relazione alla maggiore efficienza energetica o al maggiore utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili conseguiti a seguito degli interventi effettuati.
2. Le istanze di agevolazione sono ammesse ad istruttoria a condizione che le spese siano state sostenute nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione delle istanze medesime.

Art. 27

*(Determinazione delle agevolazioni)*

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse nella forma del contributo in conto capitale per un importo minimo di euro 500 e per un importo massimo di euro 35.000.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), sono concesse nelle seguenti percentuali massime delle spese ammissibili documentate:
  - a) 50 per cento, per le iniziative che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica;
  - b) 70 per cento, per le iniziative che comportino un utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
3. Le spese ammissibili di cui al comma 2, considerate al netto degli oneri fiscali, devono essere comprese tra un minimo di euro 2.000 e un massimo di euro 50.000. Qualora la spesa superi il predetto limite massimo, l'eccedenza non è computata ai fini del calcolo dell'agevolazione.
4. La struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili provvede alla quantificazione delle agevolazioni in base all'istruttoria della documentazione allegata all'istanza e alle disponibilità di bilancio.

Art. 28

*(Divieto di cumulo)*

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime iniziative nella forma del contributo in conto capitale.

Art. 29

*(Istruttoria e concessione delle agevolazioni)*

1. Le istanze di agevolazione relative alle iniziative di cui all'articolo 23 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili che ne effettua l'istruttoria.
2. L'istruttoria consiste nella verifica della completezza e della regolarità delle istanze presentate e nell'accertamento tecnico-amministrativo della documentazione allegata alle medesime.

Art. 30

*(Alienazione degli edifici)*

1. Gli edifici o le singole unità abitative oggetto delle agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), non possono essere alienati dal beneficiario delle stesse per un periodo di quattro anni, decorrente dalla data di erogazione delle agevolazioni, pena la revoca delle medesime, secondo quanto previsto dall'articolo 31.

Art. 31

*(Revoca delle agevolazioni)*

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono revocate qualora dai controlli effettuati emerga che gli interventi realizzati non sono conformi alla normativa vigente al momento dell'intervento.
2. Le agevolazioni sono altresì revocate nel caso in cui le imprese di cui all'articolo 24, comma 1, non abbiano trasferito il beneficio economico agli acquirenti finali o non abbiano rispettato gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo.



3. La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero importo dell'agevolazione maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
4. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge.

CAPO II  
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

Art. 32  
*(Agevolazioni per impianti dimostrativi)*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e per diffondere le buone pratiche energetiche sul territorio regionale, la Regione promuove la realizzazione di impianti dimostrativi per il risparmio energetico, per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica aventi aspetti migliorativi rispetto alle tecnologie e agli impieghi comunemente diffusi attraverso:
  - a) la concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale;
  - b) l'indizione di bandi per la realizzazione di progetti specifici.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, individua annualmente l'ambito oggettivo delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 33  
*(Soggetti beneficiari)*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), sono concesse ai soggetti privati, nonché agli enti locali in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce il contenuto dei bandi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), con particolare riferimento ai requisiti necessari per la partecipazione.

Art. 34  
*(Determinazione dell'agevolazione per impianti dimostrativi)*

1. L'agevolazione massima concedibile è pari al 70 per cento della spesa ammissibile documentata e, per gli impianti dimostrativi presentati da soggetti privati, fino ad un importo massimo pari a euro 150.000.
2. La spesa ammissibile di cui al comma 1 è considerata al netto degli oneri fiscali, fatta eccezione per gli impianti realizzati dagli enti locali.
3. Ai soggetti che esercitano attività d'impresa, le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse in regime de minimis in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.

Art. 35  
*(Divieto di cumulo)*

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse iniziative.

Art. 36  
*(Concessione delle agevolazioni)*

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per la presentazione delle istanze alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale,

relativo alla concessione, alla revoca e alla liquidazione delle agevolazioni di cui al presente capo prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

Art. 37  
(Realizzazione degli impianti)

1. Le iniziative oggetto di agevolazione devono essere avviate entro un anno dalla data del provvedimento di concessione e devono essere ultimate entro cinque anni dalla medesima data.
2. L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto deve essere successivo alla presentazione dell'istanza.
3. Fatta eccezione per gli enti locali, gli impianti dimostrativi non possono essere ceduti a titolo gratuito o oneroso per un periodo pari ad almeno cinque anni dalla data di liquidazione dell'agevolazione.
4. L'impianto dimostrativo deve mantenere la destinazione d'uso dichiarata in sede di presentazione dell'istanza per un periodo pari ad almeno cinque anni dalla data di liquidazione dell'agevolazione.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente capo devono garantire il monitoraggio dei dati di funzionamento dell'impianto per un periodo pari a cinque anni dalla data di liquidazione del contributo.
6. I termini stabiliti al comma 1 possono essere prorogati, per comprovati motivi, con deliberazione della Giunta regionale, nei casi in cui il soggetto beneficiario non abbia avviato o completato l'iniziativa oggetto di agevolazione per sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

Art. 38  
(Revoca dell'agevolazione)

1. La Regione provvede alla revoca dell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 31, commi 3, 4 e 5, qualora dai controlli effettuati emerga:
  - a) la violazione di quanto stabilito all'articolo 37, fatto salvo quanto previsto in caso di proroga dei termini;
  - b) la realizzazione delle opere in modo sostanzialmente difforme rispetto al progetto approvato con il provvedimento di concessione.
2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, gli eventuali ulteriori casi di revoca delle agevolazioni di cui al presente capo.

TITOLO IV  
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI  
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

CAPO I  
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI  
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 39  
(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo disciplina le procedure amministrative semplificate per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere e le infrastrutture connesse.
2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli impianti ibridi qualora il produttore dimostri che la producibilità imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili è superiore al 60 per cento della producibilità complessiva dell'impianto oggetto di autorizzazione. Per impianti ibridi si intendono gli impianti che producono energia mediante l'utilizzo di fonti energetiche convenzionali di origine fossile e da fonti rinnovabili.

Art. 40  
(Regimi di autorizzazione)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e 7, la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 39 sono autorizzati a seguito di un procedimento unico che si svolge in sede di conferenza di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 41.
2. Agli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), si applica l'articolo 61 della L.R. 11/1998, ad eccezione dei casi in cui i paragrafi 11 e 12 delle medesime linee guida prevedono la preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente.
3. Gli impianti solari termici di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011 sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente. Agli impianti solari termici non compresi nel predetto articolo 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011, si applica l'articolo 61 della L.R. 11/1998.
4. Nel caso di impianti che utilizzano risorse geotermiche, il procedimento di cui al comma 1 si applica, ai sensi del d.lgs. 22/2010, per impianti con potenza installata superiore a 1 MegaWatt (MW).
5. Agli interventi di installazione di impianti con potenza inferiore alla soglia di cui al comma 4 si applica l'articolo 61 della L.R. 11/1998. Per gli impianti con potenza compresa tra 1 MW e 50 KiloWatt (kW), la presentazione della SCIA edilizia è subordinata al parere preventivo vincolante della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Per gli impianti con potenza inferiore a 50 kW, la SCIA edilizia è corredata di perizia geologica asseverata.
6. Nel caso di impianti per la produzione di energia termica alimentati da biomasse, il procedimento di cui al comma 1 si applica per potenze installate superiori a 3 MW. Per gli impianti di potenza installata inferiore alla suddetta soglia si applica l'articolo 61 della L.R. 11/1998.
7. Gli impianti per la produzione di energia termica installati in edifici esistenti e al servizio dei medesimi sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente.
8. Per gli impianti idroelettrici e geotermici a circuito aperto, soggetti ad autorizzazione unica, il procedimento di cui al comma 1 è avviato previo rilascio della subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche.
9. Non sono soggetti al procedimento di cui al comma 1 gli impianti alimentati da rifiuti, anche qualora questi rientrino nell'ambito delle fonti di cui all'articolo 39, comma 1.
10. Non sono sottoposti alla disciplina di cui al presente capo i progetti finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.
11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore aspetto o adempimento connesso ai procedimenti autorizzativi di cui ai commi 5 e 6.

Art. 41  
(Autorizzazione unica)

1. Il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1, si conclude con un'autorizzazione unica rilasciata con proprio provvedimento dal dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
2. L'autorizzazione è rilasciata previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le strutture regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati con le modalità di cui al capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), nonché di tutti gli atti autorizzativi comunque denominati in materia ambientale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi. I lavori della medesima conferenza rimangono sospesi fino al termine previsto per la conclusione delle predette procedure.

4. Il termine per la conclusione del procedimento unico non può comunque essere superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento verifica la completezza formale della documentazione. In caso di carenza della documentazione prescritta, il responsabile del procedimento comunica al proponente, entro lo stesso termine, l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso, il procedimento può essere avviato solo dalla data di ricevimento dell'istanza completa.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5 senza che sia stata comunicata al proponente l'improcedibilità dell'istanza, il procedimento si intende avviato.
7. Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza di servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile su cui è ubicato l'impianto. Nel caso in cui il titolo giuridico sia diverso dalla piena proprietà, l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile è documentata mediante contratto registrato, corredato dell'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.

#### Art. 42

##### *(Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica)*

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 41, comma 1, costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e a esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione può includere le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto o, se del caso, per l'ottemperanza all'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Per l'adempimento ai suddetti obblighi, l'autorizzazione unica prevede apposita garanzia fideiussoria a favore del Comune territorialmente competente, definita sulla base di un piano di dismissione e di una stima particolareggiata dei costi presentati dal proponente.
2. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.
3. L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, previa pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 11/1998. Per le zone destinate dai piani regolatori vigenti ad usi agro-silvo-pastorali, l'ubicazione degli impianti di cui all'articolo 39, comma 1, deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore agricolo, alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilità delle installazioni con l'esercizio delle attività agricole.

#### Art. 43

##### *(Regime giuridico dell'autorizzazione unica)*

1. L'autorizzazione unica deve prevedere un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali la stessa perde efficacia. I suddetti termini devono essere congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce. Resta fermo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
2. I termini stabiliti al comma 1 possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per comprovati motivi, nei casi di sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.
3. L'autorizzazione unica non trasferisce in capo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili le competenze previste dalle diverse discipline di settore, ivi comprese le attività di vigilanza sul rispetto delle diverse discipline di settore in ordine alla realizzazione, al corretto funzionamento e alla dismissione degli impianti, nonché delle opere e delle infrastrutture connesse, le quali restano in capo ai Comuni territorialmente competenti, alle amministrazioni e alle strutture coinvolte.

Art. 44  
(Aree non idonee)

1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, la Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente competenti, può individuare le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.

Art. 45  
(Misure compensative)

1. L'autorizzazione unica non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore della Regione.
2. Le misure compensative a favore dei Comuni territorialmente competenti possono essere individuate in sede di conferenza di servizi sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. Le misure compensative non hanno natura patrimoniale o economica e riguardano azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale a favore dei Comuni interessati.
3. L'autorizzazione unica prevede l'entità delle eventuali misure compensative e le modalità con cui il proponente provvede alla loro attuazione, pena la decadenza della stessa autorizzazione.

Art. 46  
(Termine della vita utile dell'impianto e dismissione)

1. Al termine della vita utile dell'impianto, il proponente deve procedere alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario.
2. Il proponente deve comunque provvedere alla dismissione qualora l'impianto risulti non operativo da più di dodici mesi, come risultante da apposita attestazione del Comune territorialmente competente, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. In relazione a quanto previsto al comma 1, il proponente corrisponde a favore del Comune territorialmente competente, all'atto di avvio dei lavori, una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e di ripristino del sito, proporzionata al valore dei medesimi interventi.

Art. 47  
(Esenzione dal contributo di costruzione)

1. In conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia.

Art. 48  
(Trasparenza amministrativa)

1. La Regione rende pubbliche, anche tramite il proprio sito istituzionale, le informazioni utili afferenti al regime autorizzatorio di cui al presente capo, compresi gli adempimenti definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 49, nonché l'elenco aggiornato dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. I Comuni, entro il mese di febbraio di ogni anno, forniscono alla Regione tutte le informazioni inerenti agli impianti che nell'anno precedente hanno conseguito il titolo abilitativo alla costruzione in base alle procedure indicate all'articolo 40, commi 2, 3, 4, 5 e 7.

Art. 49  
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore aspetto o adempimento connesso ai procedimenti autorizzativi di cui al presente capo, anche con riferimento all'articolo 18 della L.R. 11/1998.



TITOLO V  
ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

CAPO I  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 50  
(Ambito di applicazione)

1. Gli impianti termici, centralizzati e autonomi, posti al servizio di edifici situati sul territorio della Regione sono soggetti al controllo dello stato di esercizio, di manutenzione e di efficienza energetica.
2. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o un soggetto terzo, come individuato dalla normativa statale vigente, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti di cui al comma 1 e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni vigenti in materia.

Art. 51  
(Controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici)

1. Al controllo dello stato di esercizio e alla manutenzione degli impianti termici di cui all'articolo 50 provvede un operatore incaricato dai soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, il quale svolge le prescritte attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato, al termine delle medesime attività, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico da rilasciare al soggetto di cui all'articolo 50, comma 2, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti di esercizio, i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli, nonché i modelli di rapporti di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia e alla potenzialità dell'impianto.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere un sistema di autocertificazione delle condizioni di esercizio degli impianti da parte degli operatori incaricati del controllo e della manutenzione, le cui caratteristiche e modalità di funzionamento sono stabilite nella medesima deliberazione.

TITOLO VI  
CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I  
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52  
(Controlli)

1. Il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli adempimenti di cui al titolo II, capi II e III, è verificato tramite appositi controlli riguardanti principalmente:
  - a) la completezza e regolarità delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 11, degli attestati di certificazione energetica di cui all'articolo 16 e degli adempimenti ad essi correlati;
  - b) la congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi, utilizzati ai fini della redazione dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 16 e della relazione tecnica di cui all'articolo 11, con le metodologie di calcolo di cui all'articolo 6 e la correttezza dei relativi risultati;
  - c) l'osservanza dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'articolo 9 e la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 11.
2. I controlli riguardano inoltre:
  - a) la sussistenza e il mantenimento dei requisiti in capo ai beneficiari del contrassegno di qualità di cui al titolo II, capo IV e il corretto utilizzo del medesimo;
  - b) il rispetto degli obblighi previsti ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al titolo III, capi I e II, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari;

- c) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 50, comma 2;
  - d) la rispondenza delle condizioni e dei requisiti di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui all'articolo 51, comma 3, rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. I controlli di cui ai commi 1 e 2, effettuati anche a campione, possono comprendere accertamenti documentali e ispezioni, eseguibili anche in corso d'opera.
  4. Le modalità di effettuazione dei controlli sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale può prevedere un periodo di sperimentazione dei controlli di cui al comma 1, in cui non trovano applicazione le relative sanzioni di cui all'articolo 53.

Art. 53  
(Sanzioni)

1. Il professionista che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 11, comma 1, non corretta è tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, il professionista è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000.
2. Il certificatore energetico che rilascia l'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 16 non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque dopo tre contestazioni di non correttezza sostanziale, il certificatore energetico è sospeso dall'attività di redazione degli attestati per un periodo di sei mesi ed è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 6.000. Dopo tre sospensioni, l'accreditamento è revocato definitivamente.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i casi di non correttezza formale o sostanziale che comportano l'invalidità della relazione tecnica o dell'attestato di certificazione energetica.
4. Il certificatore energetico che non rispetta quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000 e l'attestato di certificazione energetica rilasciato perde di validità.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 3, attestino falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 11, comma 1, sono entrambi puniti con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000.
6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, la contestazione è comunicata all'ordine o al collegio professionale competente.
7. Il proprietario che non ottemperi agli obblighi previsti all'articolo 9 è tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro dodici mesi dalla data di notifica dell'infrazione. Qualora non ottemperi entro tale termine, il medesimo soggetto è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 15.000.
8. Il proprietario che non abbia provveduto a depositare presso il Comune o presso lo sportello unico territorialmente competente l'attestato di certificazione energetica entro novanta giorni dalla data di validazione dello stesso, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 300.
9. Chiunque utilizzi, senza esservi autorizzato, il contrassegno di qualità di cui all'articolo 19 è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600 per ogni utilizzo improprio accertato.
10. In relazione ai procedimenti disciplinati dal titolo IV si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del d.lgs. 28/2011.
11. I soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, che non ottemperino agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pari a euro 600.
12. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione di cui all'articolo 51, comma 1, che non ottemperi a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 1.200.

13. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 9, 10, 11 e 12 sono contestate dalla Regione e irrogate dal Presidente della Regione. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5, 7 e 8 sono contestate, irrogate e introitate dai Comuni.
14. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I  
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54  
(Pubblicità)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi della presente legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 55  
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.

CAPO II  
DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 56  
(Disposizioni transitorie)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), la cui fine lavori sia stata dichiarata prima del 20 luglio 2011, le agevolazioni sono determinate secondo le modalità previste negli atti attuativi della L.R. 3/2006.
2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della previgente normativa.
3. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della presente legge, si applicano le deliberazioni attuative delle leggi regionali di cui all'articolo 58 e le disposizioni di cui al d.lgs. 192/2005.
4. Le disposizioni di cui al titolo III trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i proprietari di impianti di cui all'articolo 40, commi 4 e 5, già installati o in corso di installazione, devono comunicare le caratteristiche e l'ubicazione degli impianti stessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che predispone, altresì, i relativi modelli.

Art. 57  
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere a carico del bilancio regionale, derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 3, commi 2 e 5, 4, 14, comma 5, 23, comma 1 e 32, comma 1, è determinato in euro 208.000 per l'anno 2012, in euro 7.244.000 per l'anno 2013, in annui euro 7.260.000 per gli anni 2014 e 2015 e in annui euro 9.260.000 a decorrere dall'anno 2016.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nella Parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014:
  - a) nell'UPB 1.11.07.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico- ambientale) per euro 83.000 per il 2012, per euro 1.729.000 per il 2013 e per euro 1.745.000 per il 2014;
  - b) nell'UPB 1.11.07.20 (Interventi di investimento finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) per annui euro 5.375.000 per gli anni 2013 e 2014;
  - c) nell'UPB 1.13.05.10 (Spese di gestione delle infrastrutture informatiche e telematiche) per annui euro 15.000 per gli anni 2013 e 2014.

- d) nell'UPB 1.13.05.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico – parte investimento) per annui euro 125.000 per il triennio 2012-2014.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:
- a) nell'UPB 1.11.07.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale) per euro 83.000 per il 2012, per euro 1.744.000 per il 2013 e per euro 1.760.000 per il 2014;
- b) nell'UPB 1.11.07.20 (Interventi di investimento finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) per annui euro 5.375.000 per gli anni 2013 e 2014;
- c) nell'UPB 1.13.05.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - parte investimento) per annui euro 125.000 per il triennio 2012-2014.
4. Le somme derivanti dall'applicazione delle revoche dei contributi di cui agli articoli 30, 31, comma 1, e 38, nonché delle sanzioni di cui all'articolo 53, commi 2, 4, 9, 10, 11 e 12 sono introitate nella Parte I dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 58  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
- a) 14 ottobre 2005, n. 23;
- b) 18 aprile 2008, n. 21;
- c) 2 marzo 2010, n. 8;
- d) articolo 29 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.
2. A far data dal 1° gennaio 2013 sono, inoltre, abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
- a) 3 gennaio 2006, n. 3;
- b) 23 dicembre 2009, n. 50;
- c) 20 dicembre 2010, n. 42;
- d) articolo 31 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30.
- e) articolo 25 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15;
- f) articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 1° agosto 2012.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

N.D.R.: (il testo in francese della presente legge verrà pubblicato successivamente).

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 201;

– di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1355 del 28 giugno 2012);

– Presentato al Consiglio regionale in data 2 luglio 2012;

**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**

Projet de loi n. 201 ;

– à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 1355 du 28 juin 2012);

– présenté au Conseil régional en date du 2 juillet 2012 ;

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Assegnato alla IV Commissione consiliare permanente in data 2 luglio 2012;</li><li>- Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 2 luglio 2012;</li><li>- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 16 luglio 2012;</li><li>- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 20 luglio 2012;</li><li>- Acquisito il parere della IV Commissione consiliare permanente espresso in data 17 luglio 2012, e relazione del Consigliere BIELER;</li><li>- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2012 con deliberazione n.2547/XIII;</li><li>- Trasmesso al Presidente della Regione in data 31 luglio 2012.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- soumis à la IV<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 2 juillet 2012 ;</li><li>- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 2 juillet 2012 ;</li><li>- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 16 juillet 2012 ;</li><li>- examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 20 juillet 2012 ;</li><li>- examiné par la IV<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 17 juillet 2012, et rapport du Conseiller BIELER ;</li><li>- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 25 juillet 2012 délibération n. 2547/XIII ;</li><li>- transmis au Président de la Région en date du 31 juillet 2012.</li></ul> |
|---|---|

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
1° agosto 2012, n. 26.

**Note all'articolo 8:**

<sup>(1)</sup> L'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prevede quanto segue:

*"136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.*

*1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:*

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;*
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."*

<sup>(2)</sup> L'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prevede quanto segue:

*"142. Aree tutelate per legge.*

*1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:*

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;*
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
- l) i vulcani;*
- m) le zone di interesse archeologico.*



2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.”.

#### Note all'articolo 10:

<sup>(3)</sup> L'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

“Art. 59  
(Titoli abilitativi)

1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:

- a) dal permesso di costruire;
- b) dalla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) e dalla comunicazione di varianti in corso d'opera;
- c) da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

2. Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite in presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, dell'impegno a realizzarle o della previsione della loro prossima realizzazione risultante dagli atti di programmazione comunale.

3. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti di cui al capo III del presente titolo, fatta

eccezione per quelle assoggettate a SCIA edilizia.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie nelle zone territoriali del PRG.

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 60, 60bis, 61, 61bis e 62 prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.”.

<sup>(4)</sup> L'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 prevede quanto segue:

“Art. 2  
(Interventi sul patrimonio edilizio)

1. Ai fini di cui alla presente legge, è consentito l'ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato anche attraverso più interventi purché l'incremento complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 20 per cento del volume esistente all'atto del primo intervento.

3.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono essere realizzati attraverso una nuova costruzione in ampliamento rispetto al volume esistente.

5. Gli interventi di cui al presente articolo riguardano le sole unità immobiliari per le quali il titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008.

6. Gli interventi di cui al presente articolo relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto alle altezze minime previste dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).”.

<sup>(5)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 prevede quanto segue:

*“Art. 3  
(Interventi per la riqualificazione ambientale  
ed urbanistica degli edifici)*

1. *In deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sono consentiti, a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche, interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989, con aumento fino al 35 per cento del volume esistente.”.*

<sup>(6)</sup> L'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 prevede quanto segue:

*“Art. 4  
(Interventi per la riqualificazione ambientale  
e urbanistica del territorio)*

1. *Nell'ambito dei piani, dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 della L.R. 11/1998, gli interventi di cui all'articolo 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento del volume esistente.”.*

<sup>(7)</sup> Vedasi nota 4.

#### **Nota all'articolo 11:**

<sup>(7)</sup> L'articolo 28, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 1991, n. 10 prevede quanto segue:

*“28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.*

1. *Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.*

2. *Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.*

3.

4.

5. *La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a*

*cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.”.*

#### **Nota all'articolo 13:**

<sup>(8)</sup> L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 prevede quanto segue:

*“3. Classificazione generale degli edifici per categorie.*

1. *Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:*

*E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:*

*E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;*

*E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;*

*E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;*

*E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;*

*E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;*

*E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:*

*E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;*

*E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;*

*E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;*

*E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;*

*E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:*

*E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;*

*E.6 (2) palestre e assimilabili;*

*E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;*

*E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;*

*E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.*

2. *Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.”.*

**Note all'articolo 40:**

<sup>(9)</sup> L'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 prevede quanto segue:

*“10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.”.*

<sup>(10)</sup> L'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

*“Art. 61  
(SCIA edilizia)*

*1. Non sono subordinati a permesso di costruire e sono soggetti a SCIA edilizia i seguenti interventi:*

- a) opere di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;*
- b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;*
- c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;*
- d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;*
- e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche sostanziali dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari né la superficie utile e non mutino la destinazione d'uso;*
- f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;*
- g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;*
- h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;*
- i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;*
- j) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano a bonifiche agrarie inte-*

*ressanti superfici superiori a 2000 metri quadrati di terreno né alla coltivazione di cave;*

- k) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;*
- l) manufatti temporanei per la loro natura e per la loro funzione;*
- m) beni strumentali di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e);*
- n) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici, ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;*
- o) interventi di manutenzione delle piste da sci esistenti;*
- p) interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua;*
- q) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma;*
- r) piccoli impianti di irrigazione a servizio di aree verdi;*
- s) realizzazione di muri di contenimento per terrazzamenti pertinenti ad abitazioni;*
- t) realizzazione di serre a struttura fissa di superficie coperta inferiore a 50 metri quadrati.*

*2. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 siano correlati ai procedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. 12/2011, la SCIA edilizia è presentata allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.*

*3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la SCIA edilizia è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ove richieste. Le attestazioni e le asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune.*

*4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere iniziati dalla data della presentazione della SCIA edilizia all'ufficio competente. La documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalla ricevuta della ricezione della stessa da parte del medesimo ufficio.*

*5. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della SCIA edilizia, spetta all'ufficio competente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. È fatto salvo il potere*

dell'ufficio competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinqües e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, l'ufficio competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 5, all'ufficio competente è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante adeguamento dell'attività dei privati alla normativa vigente.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano solo ove concorrano le seguenti condizioni:

- a) siano stati rilasciati gli assenti, le autorizzazioni o i pareri dovuti, nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, della L.R. 56/1983 nonché della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle leggi regionali 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007);
- b) gli interventi oggetto della SCIA edilizia siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;
- c) gli interventi oggetto della SCIA edilizia rispettino le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza.

8. L'ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia deve avvenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della medesima.

9. Il ricorso alla SCIA edilizia non esonera i soggetti interessati dall'applicazione delle norme sul rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in materia edilizia.”.

<sup>(11)</sup> L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevede quanto segue:

“1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, pre-

via comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
- c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.”.

#### Nota all'articolo 41:

<sup>(12)</sup> L'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

“26. Decisione.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24 implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto.

2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili,



su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.

3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.”.

**Nota all'articolo 42:**

<sup>(13)</sup> L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

“Art. 18

(Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore)

1. In caso di varianti al PRG previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare agli elaborati del PRG le conseguenti variazioni, dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.”.

**Nota all'articolo 44:**

<sup>(14)</sup> Vedasi nota 10.

**Nota all'articolo 45:**

<sup>(15)</sup> Vedasi nota 10.

**Nota all'articolo 49:**

<sup>(16)</sup> Vedasi nota 10.

**Nota all'articolo 53:**

<sup>(17)</sup> L'articolo 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevede quanto segue:

“Art. 44

Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:
  - a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;
  - b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.
2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.



3. *Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.*
4. *Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali.*”.

**Nota all'articolo 53:**

- (18) La legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23 concernente (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 45 dell'8 novembre 2005.
- (19) La legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 concernente (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 28 dell'8 luglio 2008.
- (20) La legge regionale 2 marzo 2010, n. 8 concernente (Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia)) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 12 del 23 marzo 2010.
- (21) L'articolo 29 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 prevedeva quanto segue:

*“Art. 29*

*(Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia. Modificazione alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23)*

1. *Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici), è sostituito dal seguente:*  
  
*“6. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, non si applicano agli impianti di produzione di energia idroelettrica ed eolica.”.*

- (22) La legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 concernente (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 4 del 24 gennaio 2006.
- (23) La legge regionale 23 dicembre 2009, n. 50 concernente (Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 52 del 29 dicembre 2009.
- (24) La legge regionale 20 dicembre 2010, n. 42 concernente (Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi
- (25) L'articolo 31 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 prevede quanto segue:

*“Art. 31*

*(Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia.*

*Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)*

1. *Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo del sistema energetico regionale, le iniziative volte a favorire l'uso razionale dell'energia, con particolare riguardo a quelle inerenti alla realizzazione di progetti-pilota o di impianti dimostrativi, possono essere promosse dalla Regione con il sostegno, anche finanziario, della Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux S.p.A. (CVA S.p.A.), mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.*
2. *Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nella forma del contributo in conto capitale”.*
- 3.
4. *Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della L.R. 3/2006, come modificate dal comma 2, si applicano anche alle domande di agevolazione la cui documentazione di spesa sia stata emessa successivamente al 1° giugno 2005, a condizione che le stesse siano presentate alla struttura regionale competente entro e non oltre il 31 maggio 2007.*
5. *L'autorizzazione di spesa per le finalità della L.R. 3/2006 è determinata, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 9.570.000, di cui annui euro 3.190.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitoli 33765, 33766, 33767, 33768, 33769, 33770, 33771, 33772, 33773 e 33774).”.*

<sup>(26)</sup> L'articolo 25 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 prevede quanto segue:

*“Art. 25*

*(Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia.*

*Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)*

1.

2. *L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla L.R. 3/2006 è rideterminata, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 10.200.000, di cui euro 3.820.000 per l'anno 2007 e annui euro 3.190.000 per il 2008 e il 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitoli 33765, 33766, 33767, 33768, 33769, 33770, 33771, 33772, 33773 e 33774).”.*

<sup>(27)</sup> L'articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 prevede quanto segue:

*“Art. 15*

*(Disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia.*

*Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)*

1. *Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), è sostituito dal seguente:*

*“3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono esaminate dal Centro di osservazione che si esprime sulla significatività delle realizzazioni, sull'attendibilità delle valutazioni e sull'ammissibilità delle spese correlate.”.*

2. *Il comma 5 dell'articolo 16 della L.R. 3/2006 è sostituito dal seguente:*

*“5. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i mutui a tasso agevolato, subordinatamente alla restituzione del debito residuo.”.*

3. *Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, della L.R. 3/2006, come modificato dal comma 2, si applicano anche ai contratti di finanziamento già stipulati ai sensi della L.R. 3/2006 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.”.*